

WESTFIELD MILAN S.p.A.
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) definisce i criteri e le modalità che verranno utilizzati da Westfield Milan S.p.A. (la “**Società**”) per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, in conformità a quanto previsto all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. A seguito dell’istituzione del predetto Albo, il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte della Società.

Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. La Società procederà a nominare un’apposita commissione giudicatrice (la “**Commissione**”) nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione sarà composta da un numero di componenti effettivi pari a tre – compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
La Società individuerà contestualmente un numero di componenti supplenti non inferiore a due (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano tre), ovvero non inferiore a tre (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano cinque), al fine di assicurare la regolare operatività della Commissione ed evitare il rischio di una sua paralisi in caso di prolungata indisponibilità o assenza di uno dei commissari.
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti e/o altre attività a qualsiasi titolo necessari alla Società nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
5. La Commissione è di norma costituita da personale interno della Società. Qualora sia necessario assicurare la presenza, nell’ambito della Commissione giudicatrice, di professionalità o specializzazione particolari, non reperibili all’interno della Società ovvero qualora la Società non disponga di personale dipendente dotato delle competenze professionali e/o dei requisiti indicati nel presente Regolamento, i membri della Commissione saranno individuati tra soggetti esperti esterni, secondo le modalità precisate in seguito.

Articolo 3 – Composizione della Commissione - componenti interni

1. La Società procederà ad individuare, tra i componenti della Commissione un Presidente, preposto ad attività di coordinamento.
2. I componenti della Commissione (compreso il Presidente), sono selezionati tra il personale dipendente della Società, dotati dei requisiti previsti dall’art. 5, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto.

3. Oltre ai soggetti indicati al comma precedente, può essere nominato un Segretario, al quale sono affidate anche le funzioni di verbalizzazione delle singole sedute di gara. Il Segretario non riveste il ruolo di componente della Commissione e, in quanto tale, non è deputato alla valutazione delle offerte.

4. La selezione dei componenti della Commissione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto incaricato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due affidamenti consecutivi, salvo casi particolari in cui sia necessario assicurare la presenza di professionalità specifiche presenti in numero non sufficiente a garantire il rispetto del predetto principio di rotazione, tra il personale della Società.

5. La Società comunicherà l'incarico ai singoli commissari, i quali procederanno nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, ad inviare alla Società dichiarazione formale di accettazione dell'incarico a membro della Commissione allegando la dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico di cui al successivo articolo 5.2.

6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità, i soggetti nominati quali membri delle Commissioni giudicatrici devono possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, laddove prevista.

Articolo 4 – Composizione della Commissione – componenti esterni

1. Qualora sia necessario assicurare la presenza, all'interno della Commissione, di professionalità o specializzazioni particolari e non reperibili tra i dipendenti della Società ovvero qualora la Società non annoveri tra i propri dipendenti soggetti idonei a ricoprire il ruolo di membri della Commissione, la Società procederà a richiedere, ai relativi Ordini Professionali, la presentazione di una lista di nominativi di professionisti appartenenti alle categorie professionali cui afferisce l'oggetto del contratto di cui alla relativa procedura di gara ed iscritti nei rispettivi albi professionali.

2. I professionisti esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;

b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

c) assenza di sanzioni disciplinari comminate dall'ordine o dal collegio di appartenenza nell'ultimo triennio;

d) regolarità degli obblighi previdenziali;

e) possesso di una polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile, di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura dei danni eventualmente cagionati alla Società, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

3. L'individuazione dei componenti esterni avverrà mediante sorteggio pubblico tra i soggetti appartenenti alla rosa di candidati fornita.

A seguito del sorteggio pubblico e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto nella relativa procedura di aggiudicazione, la Società procederà a comunicare in forma scritta ai soggetti sorteggiati il loro incarico quali membri (effettivi o supplenti) della Commissione.

Ciascun soggetto sorteggiato dovrà quindi procedere, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, ad inviare alla Società dichiarazione formale di accettazione dell'incarico a membro della Commissione allegando alla predetta accettazione

la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo 4 e separata dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 – Requisiti dei componenti della Commissione

1. Tutti i componenti della Commissione, siano essi dipendenti della Società ovvero soggetti esterni alla predetta, devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Si applicano a tutti i componenti, nonché ai Segretari ove nominati, - le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2006 e dall'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001. Sono altresì esclusi dall'incarico di commissario coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici in procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
3. Per quanto riguarda i soli commissari diversi da dipendenti della Società, essi non devono aver ricoperto cariche sociali nella Società ovvero non devono aver rivestito la qualifica di soggetto dipendente/collaboratore/consulente della Società nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione.
4. In sede di prima riunione della Commissione di gara, i commissari dovranno confermare l'inesistenza delle predette cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto di interesse.
5. Non possono far parte delle Commissioni, neppure come Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, con le precisazioni riportate ai punti da 3.2 a 3.5 delle predette Linee Guida.

Articolo 6 – Nomina dei componenti effettivi e supplenti

1. I componenti della Commissione sono nominati dalla Società su proposta del RUP designato per ciascuna procedura di gara.
- La Società procederà alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione esclusivamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 7 – Determinazione dei compensi

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si rinvia al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018.
2. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del relativo intervento tra le somme a disposizione della Società.
3. Nessun compenso è dovuto al personale interno della Società, in quanto tali attività rientrano tra le mansioni regolarmente svolte a favore della Società e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Articolo 8 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e della *lex specialis* di gara. I membri della Commissione devono inoltre mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

2. In caso di prolungata indisponibilità del presidente o di un componente della Commissione, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente con un membro supplente. Tra i membri supplenti verrà incaricato il membro che sia iscritto da maggior tempo al relativo ordine professionale.

Ove il predetto criterio non consenta la determinazione del membro supplente che dovrà rivestire il ruolo di membro effettivo, verrà incaricato quello più anziano. Resta fermo l'obbligo – anche per i componenti supplenti - di rispettare le procedure e gli adempimenti di cui al precedente articolo 4.3; in mancanza, il membro supplente non potrà assumere la carica di membro effettivo della Commissione. In queste ipotesi, si procederà ad incaricare gli ulteriori membri supplenti disponibili.

3. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della più ampia concorrenza tra i partecipanti alle medesime procedure; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Società.

4. Al termine del procedimento di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a redigere con tempestività e completezza il verbale di gara, contenente la proposta di aggiudicazione. Il predetto verbale è trasmesso al RUP che curerà i successivi adempimenti.

Articolo 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione, il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Società, nell'apposita sezione "Società Trasparente".

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di adozione della deliberazione di approvazione del medesimo da parte della Società.